



DELIBERA N.	437
SEDUTA N.	154
DATA	23/04/2024

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **MODELLO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il 23 aprile 2024 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: Modello organizzativo relativo alla protezione dei dati personali

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera h), del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta della dirigente del Servizio Affari legislativi e coordinamento Commissioni assembleari, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione della stessa che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di approvare, con riferimento al Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche, il modello organizzativo relativo alla protezione dei dati personali di cui all'allegato A alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante della medesima.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DELIBERA N. 437
SEDUTA N. 154
DATA 23.04.2024

pag. 3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ha stabilito nuovi obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 4 di tale regolamento, in particolare, ha definito "dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, aggiungendo che si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; "titolare del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, e "responsabile del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. L'articolo 24 ha imposto al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente allo stesso regolamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e la libertà delle persone fisiche. L'articolo 28 ha stabilito che il responsabile del trattamento non può ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare e che deve informare lo stesso di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli tale responsabile al titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità dello stesso, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del medesimo titolare. L'articolo 37 ha previsto l'obbligo per il titolare ed il responsabile del trattamento di designare sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico e ha disposto che le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala oppure, su larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ha dato attuazione al regolamento (UE) n. 2016/679.

Per una corretta attuazione delle disposizioni dell'Unione europea e statali in materia di protezione dei dati personali, è indispensabile definire il modello specifico organizzativo.

Per quanto concerne l'assetto del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di seguito indicato come "Consiglio", l'articolo 13 dello Statuto regionale ha stabilito che il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Consiglieri segretari. Gli articoli 14 e 15 hanno disposto rispettivamente che il Presidente rappresenta il Consiglio e che l'Ufficio di presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti attribuiti dal regolamento interno. L'articolo 17 ha previsto che i Consiglieri costituiscono gruppi consiliari, nei modi stabiliti da tale regolamento, il quale disciplina altresì la loro organizzazione e attività.

L'articolo 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale) ha demandato all'Ufficio di presidenza le funzioni di indirizzo e controllo politico ed amministrativo e le misure organizzative che implicino scelte e valutazioni connesse ai fini, alle risorse da mettere a disposizione e ai risultati da conseguire. L'articolo 4 ha disciplinato la struttura del Consiglio, organizzata in un unico dipartimento, al quale è preposto il Segretario generale e ha articolato lo stesso dipartimento in servizi e in aree organizzative complesse, ai quali sono preposti i dirigenti. Ha previsto, poi, che



il servizio è la struttura organizzativa preposta all'assolvimento, in modo coordinato e continuativo, di competenze individuate per omogeneità di materie o di funzioni, funzionali agli obiettivi prefissati; che all'interno dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere individuate strutture alle quali sono preposti dirigenti. Gli articoli 5 e 6 hanno disposto che, per lo svolgimento di particolari funzioni, l'elaborazione o la realizzazione di progetti specifici, possono essere istituite posizioni di lavoro temporanee, di progetto o di funzione, alle quali preporre personale di qualifica dirigenziale e che, alle dirette dipendenze del segretario generale o nell'ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse, possono essere istituite posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio. L'articolo 8 ha assegnato ai dirigenti del Consiglio le competenze stabilite dalle leggi vigenti, dal regolamento interno del Consiglio, dal programma e dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro; che i dirigenti sono in particolare responsabili in via esclusiva dell'organizzazione delle rispettive strutture, della direzione, valutazione e controllo del personale assegnato, della direzione della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'attività di competenza e dei risultati conseguiti. L'articolo 16 ha disciplinato le segreterie particolari del Presidente del Consiglio, dei due Vicepresidenti e dei Consiglieri segretari e l'assegnazione alle stesse di personale ed ha affidato all'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente e di ciascun componente, la nomina dei rispettivi responsabili e l'assegnazione del personale addetto. L'articolo 17 ha previsto l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un'apposita struttura denominata Gabinetto, composta dal capo di Gabinetto e da un esperto in materie giuridiche, economiche, dell'informazione o in altri settori d'interesse per l'espletamento delle funzioni istituzionali del Presidente.

L'articolo 01 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività di gruppi consiliari) ha stabilito che i gruppi consiliari, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento interno, sono articolazioni organizzative del Consiglio nonché formazioni associative fra i consiglieri regionali e che ai medesimi gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento del Consiglio, sono assicurate a carico del bilancio del medesimo Consiglio le risorse necessarie per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali. L'articolo 4 ha previsto che i gruppi consiliari, nel limite dei budget ad essi assegnati, possono richiedere all'Ufficio di presidenza l'assegnazione di personale e che l'assegnazione è effettuata dall'Ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del Gruppo stesso che contiene, tra l'altro, l'indicazione del soggetto a cui è conferito l'incarico di responsabile.

Rispetto alle strutture dirigenziali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 63 del 23 marzo 2021, ha approvato il nuovo atto di organizzazione. Con deliberazione n. 359 del 4 luglio 2023 ha modificato tale organizzazione.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022, inoltre, ha disciplinato gli incarichi di Elevata Qualificazione. L'Ufficio di presidenza del Consiglio, pertanto, con deliberazione n. 395 del 13 novembre 2023, ha approvato i criteri per l'istituzione delle Posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione e per il conferimento degli incarichi. Il Segretario generale, con decreto n. 79 del 18 dicembre 2023, ha istituito le Posizioni di Elevata Qualificazione e ne ha stabilito la durata. Ha demandato, inoltre, ai dirigenti il conferimento dei relativi incarichi. Con decreto n. 80 del 18 dicembre 2023, rettificato con decreto n. 81 nella stessa data, ha approvato l'avviso per il conferimento degli incarichi. I dirigenti delle strutture hanno provveduto al conferimento. In relazione a tali disposizioni che definiscono l'assetto del Consiglio, nonché agli atti conseguenti adottati, è stato predisposto il modello organizzativo relativo alla protezione dei dati personali degli incarichi al fine di individuare in maniera completa i compiti e le responsabilità di ciascun soggetto che opera nell'ambito del Consiglio e, in particolare, delle strutture organizzative e di quelle politiche.

Per la stesura della proposta ci si è avvalsi del supporto del responsabile della protezione dei dati personali.

La responsabile del procedimento
(Elisa Moroni)



DELIBERA N. 437

SEDUTA N. 154

DATA 23.04.2024

pag.
5

**PROPOSTA E PARERE DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI LEGISLATIVI E COORDINAMENTO COMMISSIONI ASSEMBLEARI**

La sottoscritta propone all'Ufficio di presidenza l'adozione della presente deliberazione in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che, in relazione alla presente deliberazione, non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

La dirigente del Servizio Affari legislativi e
coordinamento Commissioni assembleari
Elisa Moroni

La presente deliberazione si compone di 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi

MODELLO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

È titolare del trattamento dei dati personali il Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, di seguito indicato come "Consiglio".

Rappresentano il titolare del trattamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 14 e 15 dello Statuto regionale e dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del regolamento interno del Consiglio, il Presidente e l'Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

È responsabile della protezione dei dati il soggetto individuato all'interno o all'esterno del Consiglio.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Riguardo alle strutture del Consiglio, sono responsabili del trattamento, per l'ambito di competenza, il Segretario generale, il dirigente del Servizio e il dirigente della Posizione di funzione.

Riguardo ai singoli gruppi consiliari, è responsabile del trattamento il Presidente del Gruppo.

Riguardo al Gabinetto del Presidente, è responsabile del trattamento il Presidente del Consiglio.

Riguardo alle segreterie di ciascun componente dell'Ufficio di presidenza, sono responsabili del trattamento, per l'ambito di competenza, il Presidente del Consiglio, i relativi Vicepresidenti e i Consiglieri segretari.

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

È responsabile esterno del trattamento, con riferimento ai singoli contratti, la persona fisica individuata negli stessi contratti.

AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO

Riguardo alle strutture del Consiglio, sono autorizzati al trattamento, per l'ambito di competenza, i soggetti incaricati delle Posizioni di Elevata Qualificazione, nonché altri soggetti assegnati alle strutture

Riguardo ai Gruppi consiliari e al Gabinetto del Presidente, nonché alla segreteria del Presidente del Consiglio, di ciascun Vicepresidente del Consiglio e Consigliere segretario, è autorizzato al trattamento il soggetto indicato dal relativo responsabile del trattamento.

REFERENTE DI STRUTTURA

È referente di struttura il funzionario incaricato dal Segretario generale e dal dirigente di ciascun Servizio di seguire, nell'ambito della medesima struttura, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali.


RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

È responsabile della sicurezza dei sistemi informatici il funzionario incaricato della Posizione di Elevata Qualificazione "Informatica". Tale responsabile assicura il supporto ai dirigenti delle strutture sulle misure di sicurezza.

AMMINISTRATORE DI SISTEMA

È amministratore di sistema ciascun dipendente assegnato alla struttura organizzativa competente in materia di informatica.

Rappresentazione grafica del modello organizzativo relativo alla protezione dei dati personali per le strutture del Consiglio



Rappresentazione grafica del modello organizzativo relativo alla protezione dei dati personali per le segreterie politiche e i gruppi consiliari

